

(N. 1308-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 1956

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo, concluso in Roma mediante scambio di Note tra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955, relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Accordo tra l'Italia e la Francia per la protezione delle invenzioni brevettabili si rendeva necessario perchè in questa materia vigeva ancora un accordo del 20 marzo 1883 che si riferiva poi alla protezione della proprietà industriale e che successivamente col regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, era stato in parte aggiornato e modificato. D'altra parte l'oggetto dell'Accordo ha una certa importanza perchè si riferisce a quei prodotti originali esposti nelle esposizioni ufficialmente riconosciute — modelli, marchi di fabbrica e di commercio, disegni, strumenti industriali ed altri oggetti del genere — tenute nel territorio dei due Paesi cioè della Francia e dell'Italia. In codeste esposizioni, a tempo limitato, restava facile ai competenti e ai tecnici che visitavano i saloni intuire l'importanza di certi strumenti sia pure brevettati e trarne concreti benefici con altre invenzioni lievemente modificate. Per questo l'Accordo, che è sottoposto al nostro esame e alla nostra attenzione, disciplina questa materia a tutela degli espositori.

L'importanza del problema è evidente poichè trattasi di offrire agli inventori e ai proprietari di disegni, di modelli e di marchi garanzia

effettiva che la novità dei prodotti non possa venire pregiudicata dalla loro esposizione perchè diversamente se questo pericolo esistesse gli interessati non parteciperebbero alle mostre. Tuttavia a nostro modesto avviso anche la presente Convenzione non è sufficiente alla tutela di codesti diritti, pur avendo fatto in materia un notevole passo innanzi.

L'Accordo sottoposto alla vostra approvazione prevede infatti la possibilità e l'opportunità di chiedere che la tutela di un espositore, normalmente accompagnata dai relativi documenti, sia garantita per l'identità dell'oggetto esposto precisando il termine e accordando il riconoscimento del brevetto della invenzione già in precedenza ottenuto.

Si è compiuto un notevole passo innanzi anche in questa materia che facilita, sia pure in un settore limitato, i buoni rapporti tra la Francia e l'Italia.

Per questi motivi chiediamo, onorevoli senatori, la vostra approvazione a questo Accordo internazionale stipulato nel gennaio 1955 tra l'Italia e la Francia.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Francia l'8 gennaio 1955 relativo alla protezione temporanea delle invenzioni brevettabili, modelli di utilità, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali relativi ad oggetti figuranti in esposizioni riconosciute, tenute nel territorio di ciascuno dei due Paesi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

È abrogata la legge 9 aprile 1952, n. 530, per la parte relativa alla materia regolata dal sopra indicato Accordo dell'8 gennaio 1955, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso.